

DIFFERITA AL 30.9.2025 L'ADESIONE AL CPB 2025-2026 PER I SOGGETTI ISA / SOPPRESSO IL CONCORDATO PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

Riferimenti:

- Artt. da 6 a 38, D.Lgs. n. 13/2024
- Art. 3-bis, comma 5, DL n. 202/2024
- Artt. da 6 a 10, D.Lgs. correttivo Riforma fiscale (bozza)

Con uno specifico Decreto il Legislatore recentemente ha:

- differito al 30.9.2025 il termine per l'adesione al CPB 2025-2026 da parte dei soggetti ISA. Entro il 30.4 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il programma informatico per l'acquisizione dei dati / elaborazione della proposta di concordato;
- soppresso il concordato per i contribuenti forfetari;
- introdotto nuove cause di esclusione / cessazione del CPB;
- rivisto la modalità di applicazione della c.d. "Flattaxincrementale".



Come noto, con il D.Lgs. n. 13/2024 è stato introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei **soggetti ISA e dei contribuenti forfetari**, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Va evidenziato che:

- il DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", ha **posticipato dal 15.4 al 30.4 il termine di messa a disposizione** da parte dell'Agenzia delle Entrate del **software per l'acquisizione dei dati / elaborazione della proposta di concordato**;
- nell'ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2025:
 - è stato previsto il **differimento dal 31.7 al 30.9 del termine di adesione alla proposta**;
 - è stato **soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari**;
 - sono state introdotte **due nuove cause di esclusione / cessazione** del concordato, nonché rivista la **modalità di applicazione** della c.d. "**Flat tax incrementale**";
 - è stata introdotta una **norma di interpretazione autentica** riguardante la causa di esclusione / cessazione del concordato in presenza di operazioni straordinarie.




consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it


CALENDARIO 2025 PER IL CPB 2025-2026

Ai fini dell'**applicazione del CPB**, l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta**.

Fase	Descrizione
	<p style="text-align: center;">Procedure informatiche di ausilio</p> <p>Entro il 15.4 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.</p> <p> Per il 2025, in base all'art. 3-bis, comma 5, DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", il software è reso disponibile entro il entro il 30.4.</p> <p>Il programma per il CPB è integrato nel software "Il tuo ISA" e pertanto, oltre ai dati richiesti ai fini del calcolo degli ISA, i soggetti interessati utilizzano tale applicativo anche per l'inserimento degli elementi richiesti per calcolare la proposta di concordato.</p>
1 Artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 13/2024	<p style="text-align: center;">Elaborazione della proposta</p> <p>La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia tramite il predetto software.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <pre> graph LR A[Software "Il tuo ISA"] --> B[Elabora esito ISA] A --> C[Elabora proposta di concordato 2025 - 2026] </pre> </div> <p>La proposta è elaborata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva; ○ sulla base della specifica Metodologia approvata dal MEF. <p> La Metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione.</p> <p>Ai fini dell'elaborazione della proposta, l'Agenzia, oltre ai predetti dati, acquisisce ulteriori dati dalle banche dati nella sua disponibilità e di altri soggetti pubblici.</p>
2 Art. 9, D.Lgs. n. 13/2024	<p style="text-align: center;">Adesione alla proposta</p> <p>Come previsto dall'art. 10 della bozza del predetto Decreto correttivo, l'adesione alla proposta di concordato può essere manifestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ entro il 30.9; ○ ovvero ○ entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. <p>A tal fine il soggetto interessato dovrà inviare entro la predetta data (30.9.2025) il mod. REDDITI 2025, relativo al 2024, con il quadro P contenente l'adesione alla proposta.</p>



Il nuovo calendario del CPB 2025-2026 è quindi così individuato.



REGIME OPZIONALE C.D. "FLAT TAX INCREMENTALE"

I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale impositivo, disciplinato dall'art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, in base al quale la c.d. **"Flat Tax incrementale"**:

- **è strutturata in 3 aliquote** (10% / 12% / 15%) applicabili in base al **punteggio ISA** ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2024);
- va applicata sulla **differenza tra il reddito concordato** e quello **dichiarato per il periodo d'imposta precedente** rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.

Aliquota applicata	Punteggio ISA
15%	inferiore a 6
12%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10%	pari o superiore a 8

L'art. 7 della bozza del Decreto in esame modifica il citato art. 20-bis prevedendo che, **a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026**, le predette aliquote sono **applicabili nei limiti di un'eccedenza non superiore a € 85.000**.

In tal caso, **limitatamente alla parte che supera tale somma** l'imposta sostitutiva va applicata nelle seguenti misure:

- **43%** per i soggetti IRPEF, ex art. 11, comma 1, lett. c), TUIR;
- **24%** per i soggetti IRES, ex art. 77, TUIR.



INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE / CESSAZIONE DEL CPB

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, **non possono accedere al CPB** i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti **cause di esclusione**:

- **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti** a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2024 - 2023 - 2022);
- **condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA** di cui al D.Lgs. n. 74/2000, **false comunicazioni sociali** ex art. 2621, C.c., **riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio** ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., **commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato** (2024 - 2023 - 2022).
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024), aver conseguito, nell'esercizio d'impresa / arti e professioni, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, **esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40%** del reddito d'impresa / lavoro autonomo;
- **adesione**, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025), al **regime forfetario** (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2025);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è **interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da **modifiche della compagine sociale** che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.

La lett. a) del comma 1 dell'art. 8 della bozza del Decreto in esame, modificando il citato art. 11, introduce le seguenti **2 nuove cause di esclusione**, applicabili a decorrere dall'**adesione al CPB 2025-2026**:

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024), il contribuente **dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente**, partecipa a un'**associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / **STP** di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011 / **società tra avvocati** di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012.



Tale causa di esclusione **non opera se l'associazione / società partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato / socio**;

- **associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / **STP** di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011 / **società tra avvocati** di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nel caso in cui **non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati / soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo**.

NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE

Come previsto dall'art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il **CPB cessa di avere efficacia** a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- **modifica dell'attività esercitata nel biennio concordatario** rispetto a **quella del periodo d'imposta precedente** (2024), salvo che per la nuova attività sia prevista **l'applicazione dello stesso ISA**;
- **cessazione dell'attività**;
- **adesione al regime forfetario**;
- la società è **interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la



società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da **modifiche della compagine sociale** che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.

La lett. b) del comma 1 dell'art. 8 della bozza del Decreto in esame, modificando il citato art. 21, introduce le seguenti **2 nuove cause di cessazione**, applicabili **a decorrere dall'adesione al CPB 2025-2026**:

- il contribuente che **dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo** e l'**associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / **STP** di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011 / **società tra avvocati** di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/201, cui partecipa, **non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato** nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato / socio;
 - **l'associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / **STP** di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011 / **società tra avvocati** di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012 e **uno degli associati / soci**, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo **non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato** nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione / società partecipata.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA CAUSA DI ESCLUSIONE / CESSAZIONE DEL CPB IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli artt. 11, comma 1, lett. b-quater) e 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, prevedono (come sopra accennato), rispettivamente, la seguente causa di esclusione / cessazione del concordato.

Causa di esclusione art. 11, comma 1, lett. b-quater	<p>Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.</p>
Causa di cessazione art. 21, comma 1, lett. b-ter	<p>Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale la società è interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.</p>

L'art. 9 della bozza del Decreto in esame, con una **norma di interpretazione autentica**, precisa che ai fini dell'applicazione della predetta causa di esclusione / cessazione, per operazioni di conferimento vanno intese esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda.

ABROGAZIONE CPB PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

L'art. 6 della bozza del Decreto in esame **abroga, a decorrere dall'1.1.2025**, gli artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024. Pertanto **non è più prevista la possibilità di accedere al concordato per i contribuenti forfetari.**

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Mantova, lì 24 marzo 2025

Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale
Cressoni - Ghizzi – Zeni
(dott. Massimiliano Ghizzi)



consulenza tributaria
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)
T +39 037 5 323177 F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it